

Regolamento per l'elezione degli organi provinciali

Art. 1 Sistema elettorale

1. L'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo provinciale dell'ACT si effettua per Distretto, con il sistema maggioritario.

Art. 2 Validità delle elezioni

1. I risultati delle elezioni si intendono validi, anche nel caso di presentazione di un solo candidato Presidente e di un solo candidato per Distretto, indipendentemente dal numero dei Soci votanti e da quello dei voti validi ottenuti.

Art. 3 Data delle elezioni

1. Il Presidente dell'ACT, con proprio provvedimento, fissa la data delle elezioni che, devono aver luogo contemporaneamente in una domenica compresa tra il 1° marzo ed il 30 aprile dell'anno di scadenza del mandato.
2. Con il medesimo provvedimento, il Presidente stabilisce il periodo utile per il deposito delle candidature.
3. Il provvedimento stesso è inviato ai Rettori che ne danno adeguata informazione ai soci.

Art. 4 Ufficio elettorale provinciale

1. Presso la sede dell'ACT è costituito l'Ufficio elettorale provinciale, composto da un Presidente, da quattro scrutatori, di cui due titolari e due supplenti, e da un Segretario.

2. Alla nomina dei membri effettivi e supplenti di tale Ufficio provvede il Consiglio provinciale scegliendoli tra persone di provata moralità ed esperienza, anche tra i non soci ACT.
3. In caso di impedimento, il Presidente sarà sostituito dallo scrutatore più anziano.
4. Non possono far parte dell'ufficio elettorale provinciale:
 - a) i Soci che presentano la propria candidatura alla carica di Presidente o di Consigliere nelle elezioni per le quali l'Ufficio elettorale provinciale viene costituito.
5. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore dell'Associazione o da altro funzionario dell'Associazione.

Art. 5 Ufficio elettorale distrettuale

1. Presso ogni Distretto è costituito l'Ufficio elettorale distrettuale, composto da un Presidente, da quattro scrutatori, di cui due titolari e due supplenti, e da un Segretario.
2. Alla nomina del Segretario e dei membri effettivi e supplenti di tale Ufficio, ed alla scelta della sede dello stesso, provvede il Consiglio provinciale o in caso di urgenza il Presidente ACT.
3. Le spese connesse al funzionamento dell'Ufficio sono assunte a carico del bilancio dell'ACT.
4. Non possono far parte dell'ufficio elettorale distrettuale:
 - a) i Soci che presentano la propria candidatura alla carica di Presidente o di Consigliere provinciale nelle elezioni per le quali l'Ufficio elettorale distrettuale viene costituito.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte di norma da personale ACT.

Art. 6 Materiale per l'Ufficio elettorale distrettuale

1. Il Presidente dell'ACT, entro i dieci giorni antecedenti la data delle elezioni dispone l'invio, ai Presidenti degli Uffici elettorali distrettuali, del seguente materiale:
 - a) liste degli elettori del Distretto;
 - b) schede elettorali;
 - c) verbale delle operazioni di voto;
 - d) urne per la raccolta delle schede votate;

Art. 7

Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature a Consigliere di Distretto deve essere effettuata, pena l'esclusione, entro il periodo stabilito dal Presidente, ai sensi del precedente art. 3, mediante deposito, presso la Segreteria dell'Associazione, della seguente documentazione:
 - a) il cognome, il nome, la data di nascita ed il Comune di residenza dei membri della lista dei candidati alla carica di consigliere, completa dell'indicazione del Distretto per il quale si intende candidare ed il candidato Presidente a cui ci si intende abbinare;
 - b) la lista di Distretto dovrà essere sottoscritta da un numero di soci elettori almeno pari al 10% e non superiore al 20%;
 - c) la dichiarazione di accettazione delle candidature sia da parte dei candidati consiglieri che del candidato Presidente della rispettiva lista.

2. La presentazione delle candidature a Presidente deve essere effettuata, pena l'esclusione, entro il periodo stabilito dal Presidente, ai sensi del precedente articolo 3, mediante deposito, presso la Segreteria dell'Associazione, della seguente documentazione:
 - a) il cognome, il nome, la data di nascita ed il Comune di residenza del candidato alla carica di Presidente;
 - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura;
 - c) il programma amministrativo e di gestione;
 - d) ogni candidatura a Presidente deve essere sottoscritta, pena l'inammissibilità, da un numero di Soci elettori non inferiore a 100 e non superiore a 300;
 - e) la dichiarazione sottoscritta di adesione alla candidatura di Presidente in almeno il 90% dei Distretti.

3. Ogni socio può candidare, quale Consigliere, in un solo Distretto. Il candidato Presidente non può candidarsi come Consigliere.

4. La presentazione delle candidature può essere effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo dei moduli, a tal fine predisposti dall'Ufficio elettorale provinciale e depositati, unitamente a copia del presente regolamento, presso l'Ufficio di segreteria dell'Associazione, a disposizione degli interessati.

5. In ogni Distretto non possono candidarsi a Consigliere più di tre persone per ogni lista. L'ammissione delle candidature viene effettuata dando precedenza al numero dei sottoscrittori dei candidati e in caso di parità, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della candidatura.

6. Al fine di permettere il regolare deposito degli atti dovrà essere garantito l'accesso all'Ufficio di segreteria dell'Associazione, dalle ore 9.00 alle 12.30 di ogni giorno utile per il deposito delle candidature.

La documentazione di cui ai commi precedenti è assunta in carico dal Direttore dell'Associazione, che ne rilascia ricevuta. Egli provvederà, entro le ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, alla consegna della documentazione ricevuta al Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale.

Art. 8
Ammissione delle candidature

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale provvede, entro i cinque giorni successivi all'ultimo, utile per la presentazione delle candidature:
 - a) alla verifica dell'eleggibilità dei candidati;
 - b) alla verifica della regolarità e sufficienza della documentazione presentata;
 - c) alla redazione di apposito elenco delle liste dei candidati divise per Distretto, a ciascuna delle quali, previo sorteggio, è attribuito un numero arabo progressivo;
 - d) all'invio, dell'elenco di cui alla precedente lettera c) al Presidente dell'ACT, per la successiva redazione del manifesto delle candidature ammesse alla competizione elettorale ed il deposito del medesimo presso la Segreteria dell'Associazione.

Art. 9
Ricorsi avverso l'ammissione delle candidature

1. Avverso le decisioni del Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale può essere promosso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro i tre giorni successivi al deposito degli atti di cui al comma 1, lettera d) del precedente articolo.
2. Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva entro i tre giorni successivi.
3. Il Presidente dell'ACT provvede quindi alla redazione definitiva del manifesto delle candidature ammesse alla competizione elettorale.

Art. 10
Pubblicazione delle candidature

1. Copia del manifesto delle candidature ammesse è trasmesso ai Rettori che provvedono all'immediata pubblicazione del medesimo all'albo della Riserve, fino al giorno delle elezioni.

Art. 11
Schede elettorali

1. Il Presidente dell'ACT dispone la stampa delle schede elettorali.
2. La scheda elettorale deve riportare i nominativi dei candidati alla Presidenza e dei candidati Consiglieri collegati ai medesimi; la stessa deve essere dotata di un tagliando da staccarsi a cura dell'Ufficio elettorale distrettuale, da utilizzarsi per il necessario riscontro delle schede votate.
3. Le schede sono date in carico al Presidente dell'Ufficio elettorale distrettuale.
4. La scheda elettorale è consegnata direttamente all'elettore, previa identificazione del medesimo e riscontro con l'elenco degli elettori assegnati a tale Ufficio.

Art. 12
Modalità di voto

Le votazioni per l'elezione del Presidente ACT e del Consiglio Direttivo provinciale avvengono con le modalità del suffragio universale per ogni Distretto.

Art. 13
Spoglio dei voti

1. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dell'Ufficio elettorale distrettuale provvede:
 - a) all'accertamento della corrispondenza del numero dei votanti, risultante dalle liste;
 - b) allo scrutinio ed all'assegnazione dei voti ottenuti dai singoli candidati consiglieri;
 - c) i voti assegnati a più candidati sono considerati nulli.
2. Ogni decisione in ordine alla validità dei voti ed alla loro assegnazione spetta unicamente al Presidente, sentiti i membri dell'Ufficio e la stessa ha carattere definitivo.
3. Ultimato lo scrutinio dei voti, il Presidente procede alla redazione del verbale, documento che, sottoscritto in ogni pagina da tutti i componenti l'Ufficio, è immediatamente rimesso all'Ufficio elettorale provinciale.

Art. 14
Proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio elettorale provinciale si costituisce il giorno successivo a quello delle elezioni, per la proclamazione degli eletti.
2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale procede:
 - a) alla determinazione della somma complessiva dei voti validi ottenuti, da ciascun candidato alla carica di consigliere distrettuale;
 - b) alla formazione, in ordine decrescente ed in base al numero di voti complessivamente ottenuto, della graduatoria dei candidati per la carica di Consigliere distrettuale;
 - c) proclama eletto Consigliere il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nella lista più votata nel Distretto: a parità di voti, sia all'interno della lista che fra liste diverse, è eletto il candidato più anziano di età;
 - d) proclama eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di consiglieri a lui abbinati eletti nei vari distretti. In caso di parità di consiglieri viene eletto il candidato a Presidente che ha ottenuto più voti di lista a livello provinciale;
 - e) il candidato Presidente non eletto che abbia ottenuto l'elezione di almeno 7 candidati consiglieri di distretto collegati alla propria lista viene cooptato nel Consiglio. In tal caso il Presidente eletto ha diritto di nominare due membri nel Consiglio Direttivo scelti tra i candidati della propria lista non eletti;
 - f) i Consiglieri membri cooptati non hanno rappresentanza in ambito locale e non possono partecipare alle sedute della Consulta.

3. Delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale provinciale viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dai tutti i componenti l'Ufficio medesimo, viene reso al Presidente dell'ACT per essere conservato agli atti dell'Associazione.
4. Eventuali ricorsi motivati avverso le elezioni potranno essere presentati al Collegio dei Probiviri entro tre giorni dalla data delle elezioni.
5. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi entro i tre giorni successivi.

Art. 15

**Pubblicazione dei risultati delle elezioni
e partecipazione di nomina**

1. Il Presidente dell'ufficio elettorale dispone la pubblicazione dei risultati delle elezioni in tutti gli albi delle Riserve per trenta giorni consecutivi.
2. Partecipa altresì l'avvenuta elezione al nuovo Presidente ACT ed a ciascuno dei Consiglieri.

Art. 16

Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti le operazioni elettorali sono assunte a carico del bilancio dell'Associazione.